

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 938**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SCHIFANI, ASCIUTTI, AMATO, BARELLI  
e MAURO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 SETTEMBRE 2006**

---

Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi  
di studio di istruzione secondaria superiore

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il seguente disegno di legge, che richiama modifiche dello svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore già approvate nella XIV legislatura, intende proseguire il cammino di riforma e modernizzazione del sistema scolastico già avviato, e fondato sul criterio del rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli indirizzi europei: obiettivi irrinunciabili e prioritari messi a repentaglio dagli attuali indirizzi governativi.

La necessità di riforma si pone a ragione del dibattito da tempo apertosi nel Paese e rispetto al quale si evidenziano due essenziali elementi indicatori della progressiva perdita di serietà dell'esame di Stato: ovvero l'alta percentuale di promossi e la composizione della commissione esaminatrice.

Se per serietà si intende selettività, da una mera valutazione della attuale percentuale dei promossi, quella oggi riscontrabile, e concretizzata da criteri di valutazione discutibili, riferisce l'inequivocabile necessità di tornare ad un esame selettivo, severo, esigente, impegnativo e che sia in qualche modo garante di una reale acquisita maturità - scolastica e individuale - necessaria per il passaggio ai successivi *step* imposti dall'età adulta.

In realtà la questione centrale, dopo la scolarizzazione di massa che ha interessato la nostra scuola a partire dagli anni '70, non sta più soltanto in un problema di selezione fine a se stessa; né si può ancora sollevare la questione del valore legale del titolo di studio. In effetti, anche riconoscendo che i titoli conferiti dagli istituti superiori continuano ad avere valore legale in quanto producono effetti giuridici (consentono la prosecuzione degli studi, la partecipazione a

concorsi pubblici o l'inserimento nel mondo del lavoro), il vero problema sta nella qualità delle conoscenze possedute dagli studenti affinché producano competenze certificabili e spendibili per una efficace prosecuzione degli studi e/o per l'inserimento attivo nel mondo del lavoro. Dunque l'unico vero rigore che è giusto perseguire, parimenti al riconoscimento del merito, diviene la certificazione delle competenze conseguite al termine degli studi superiori attraverso modalità oggettive e comparabili, e quindi attraverso valutazioni esterne: esattamente come avviene in Europa e in tutti i Paesi economicamente più avanzati e che vantano i migliori livelli di apprendimento nelle analisi comparative internazionali.

Puntare ad un maggior rigore nella valutazione scolastica è giusto ed è un obiettivo che è stato perseguito nella legge di riforma della XIV legislatura. Così come è giusto, dal punto di vista educativo, attuare un sistema di valutazione rigoroso e graduale, interno ed esterno, capace di registrare i livelli di apprendimento dello studente nei bienni che precedono l'ultimo anno, al fine di consentire il recupero graduale degli insuccessi scolastici all'interno del biennio, pena la non ammissione a quello successivo.

Per ciò che attiene invece la composizione delle commissioni esaminatrici e delle prove d'esame, appare inutile il ritorno alla commissione mista che già in passato si è rivelato inefficace e costoso, oltre a non aver risolto i problemi dell'esame di Stato: riteniamo quindi fondamentale che la composizione della commissione sia a carattere interno.

Riteniamo inoltre indispensabile la tutela dell'autonomia delle scuole attraverso la elaborazione di due delle prove scritte di esame,

coerentemente con il progetto educativo di istituto, mantenendo la terza prova a carattere pluridisciplinare e nazionale. Ciò al fine di non ripristinare il modello di «Stato educatore» che renderebbe il nostro sistema scolastico davvero non competitivo e lontano dall'Europa e dai Paesi più avanzati dove si pratica, invece, nelle fasi conclusive degli studi, la certificazione delle competenze.

Il disegno di legge è costituito di un unico articolo, con il quale si sostituiscono gli articoli da 1 a 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

In particolare, all'articolo 1 si richiamano le finalità dell'esame di Stato.

All'articolo 2 si riprendono le disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, relative ai requisiti di ammissione all'esame, con il ripristino dello scrutinio di ammissione da parte del consiglio di classe, e si introducono norme tese a garantire maggiore trasparenza e maggiore rigore per i candidati interni ed esterni.

All'articolo 3 vengono definite le prove d'esame che, da una parte, valorizzano e re-

sponsabilizzano le scuole autonome assegnando loro il compito di predisporre le due prime prove scritte coerentemente con il progetto educativo di istituto e, dall'altra, mantengono la terza prova a carattere pluridisciplinare e nazionale. Essa viene predisposta dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) ed è finalizzata a certificare le competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto, nonché i livelli di padronanza linguistica in inglese e nella seconda lingua comunitaria.

Il punteggio ed i crediti assegnati agli studenti valorizzano il percorso di studio e uniformano il punteggio della prova orale a quello delle altre prove.

All'articolo 4 si ripropone la commissione interna, con un presidente esterno nominato dal Ministero della pubblica istruzione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. - (*Finalità e disciplina*). - 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni di esame, su una terza prova scritta, a carattere nazionale, e su un colloquio.

Art. 2. - (*Ammissione*). - 1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole parificate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi

delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, che nello scrutinio finale del primo periodo biennale abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell'ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune del-

l'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità previste per i candidati esterni, di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

8. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010.

9. A partire dall'anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 3. - (*Contenuto ed esito dell'esame*). -  
1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scrittografica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono organizzati dalle commissioni di esame, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.

2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; essa accerta, al-

tresi, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle Indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall'alunno, anche attraverso attività multidisciplinari ed interdisciplinari documentate di ricerca o di laboratorio presentate dallo stesso.

4. La lingua di esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione di esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione di esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

6. Gli esami degli alunni con *handicap* sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 4. - (*Commissione e sede d'esame*). -  
1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno.

2. Per ogni commissione di esame viene nominato un presidente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituto di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della commissione.

3. Le commissioni di esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e ciascun colloquio devono avvenire alla presenza dell'intera commissione. Le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

4. A ogni singola commissione di esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale.

5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.

6. Le nomine dei presidenti sono effettuate avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.

7. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva».





